



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente</i>
dott.ssa Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente rel.</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>

DECISIONE

letti gli atti e i documenti,
sentite le parti comparse alla camera di consiglio fissata per la data odierna;

PREMESSO

Cristiano Ceriello, in qualità di presentatore del contrassegno del gruppo politico "Partito Animalista - Italexit per l'Italia", per la partecipazione alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da svolgersi l'8 e il 9 giugno 2024, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 11 l. n. 18 del 1979 e 16 d.P.R. n. 361 del 1957, chiedendo, IN VIA PRINCIPALE, che venisse ricusato il contrassegno denominato "Libertà" di altro gruppo politico, in quanto contenente il simbolo del "Movimento per l'Italexit" e, IN VIA SUBORDINATA, che venisse ordinato al presentatore del suddetto contrassegno di eliminare in maniera totale la parte di contrassegno a forma di mezzaluna di colore blu contenente la parola "Italexit".

Il Movimento Politico denominato "Libertà", che ha presentato il contrassegno recante il n. 1 di approvazione, ha depositato una comparsa di costituzione con la quale ha formulato eccezioni preliminari, chiedendo, per mero tuziorismo, e senza accettare l'contraddittorio, anche il rigetto dell'opposizione.



All'udienza camerale del 27/04/2024 i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive difese.

RITENUTO

1. Nella memoria di costituzione, il Movimento Politico denominato "Libertà", che ha depositato il contrassegno recante l'ordine di presentazione n. 1, , la cui approvazione è oggetto della presente opposizione, ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità e/o inammissibilità dell'opposizione, deducendo di non avere ricevuto la notificazione del ricorso con il quale l'opposizione è stata proposta.

In particolare, il menzionato Movimento politico ha affermato che, al di fuori della comunicazione da parte dell'Ufficio Elettorale Nazionale della fissione della camera di consiglio, nessun altro atto è stato ad esso notificato.

2. L'eccezione è fondata.

Com'è noto, l'art. 16 d.P.R. n. 361 del 1957, richiamato dall'art. 11 l. n. 18 del 1979, recante le norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, stabilisce che *«Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse»*.

Non vi è prova dell'avvenuta notifica del ricorso al Movimento Politico denominato "Libertà".

Senza dubbio deve ritenersi che tale Movimento Politico, avendo presentato il contrassegno n. 1, è soggetto interessato all'esito dell'opposizione, poiché con essa è contestata proprio l'approvazione del suo contrassegno.

Né può affermarsi che non fosse onere della parte notificare l'opposizione, poiché la norma sopra richiamata è chiara nel prevedere, per chi intenda proporre l'opposizione, un termine per la

presentazione del ricorso al Ministero e un identico termine per la notificazione del ricorso ai depositanti delle liste interessati, stabilendo, quale ulteriore e diverso adempimento del Ministero, soltanto la trasmissione degli atti all'Ufficio Centrale Nazionale.

11. In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2024



I Componenti

Antonio Turchi
[Signature]
[Signature]
Dario Lovelloni

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria
oggi 27 APR 2024 ore 17,00

IL DIRETTORE
Don. Pierluigi Esposito
[Signature]